

# Approvazione del progetto per la realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti in zona agricola in prossimità, ma all'esterno, di un impianto di TMB esistente

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *quater* 7 marzo 2022, n. 2625 - Anastasi, pres.; Caminiti, est. - Comune di Aprilia (avv. Naccarato) c. Regione Lazio (avv. Privitera) ed a.

**Ambiente - Approvazione del progetto per la realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti in zona agricola in prossimità, ma all'esterno, di un impianto di TMB esistente.**

(*Omissis*)

FATTO

1. Il Comune di Aprilia riferisce di aver impugnato con precedente ricorso RG n. 7737/2020 la D.D. n. G079066 luglio 2020 della Regione Lazio, di approvazione del progetto della società RIDA Ambiente srl, per la realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti in zona agricola in prossimità, ma all'esterno, dell'impianto di TMB esistente in Via Valcamonica, lamentando in detto ricorso del rilascio di detta autorizzazione con prescrizioni "in bianco", tali da rimettere al privato interessato il progetto definitivo e per le conseguenti incertezze sull'esatta portata dell'autorizzazione.

Successivamente in data 7 dicembre 2020 la Regione ha pubblicato sul portale, nella sezione dedicata allo specifico procedimento, un elaborato grafico progettuale e una relazione tecnica del progetto predisposti autonomamente dalla società RIDA Ambiente srl e da questa trasmessi alla Regione in data 14 luglio 2020, tra l'altro senza il prescritto cronoprogramma.

Su sollecitazione del Comune, in data 16 dicembre 2020 si è tenuto un sopralluogo, risultando nell'occasione lo stato dei luoghi non corrispondente al progetto trasmesso dalla società RIDA Ambiente srl il 14 luglio 2020. Riguardo a tale circostanza la società si sarebbe giustificata sostenendo che agli atti del procedimento «*mancano comunicazioni integrative effettuate dalla scrivente successivamente in corso d'opera*» (nota RIDA 7 dicembre 2020, prot. 1434B).

In mancanza di informazioni riguardo agli atti successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Comune con istanza di accesso del 3 febbraio 2021, n. 12677 ha chiesto alla Regione Lazio gli atti successivi alla D.D. n. G07906 del 6 luglio 2020, di seguito non completamente osteni.

Il Comune con nota del 22 giugno 2021, n. 62071, per la difficoltà di ricostruzione di tutti gli atti successivi alla conferenza di servizi e per l'individuazione del progetto di impianto approvato, ha chiesto direttamente alla società l'esibizione del titolo (avente portata anche edilizia), onde effettuare le opportune verifiche, sollecitate, tra l'altro, anche dai Carabinieri, nell'ambito di accertamenti.

Con nota 24 giugno 2021, n. 367B, la società RIDA Ambiente srl ha dichiarato:

a) di avere iniziato i lavori con SCIA del 10 aprile 2020 e di averli sospesi a seguito di nota regionale 13 maggio 2020, n. 419919; b) che ancora pende un'istruttoria per la pavimentazione dell'intera area come da istanza del 9 ottobre 2020 n. 992B; c) che la comunicazione del 9 ottobre 2020, n. 992B sarebbe stata riscontrata dalla Regione con nota 7 dicembre 2020 n. 1063740, cui avrebbe fatto seguito un'ulteriore nota RIDA del 17 dicembre 2020, n. 1489B relativamente alla quale la Regione non avrebbe sollevato ulteriori obiezioni alla richiesta di variante; d) che dalla predetta nota 17 dicembre 2020, n. 1489B sarebbero trascorsi ulteriori 60 giorni e, pertanto, in assenza di rilievi, «trattandosi di modifica in corso d'opera non sostanziale, si è formato il silenzio assenso anche ai sensi dell'art. 29-nonies d.lgs. 152/2006».

Il Comune ha quindi chiesto alla Regione la nota della società RIDA Ambiente srl del 17 dicembre 2020, n. 1489B, non rilasciata con l'accesso agli atti e solo di recente acquisita, contenente generiche precisazioni in merito alle vasche di laminazione.

Secondo il Comune la risposta non sarebbe soddisfacente, rappresentando un vano tentativo della società di sanare la realizzazione di una pavimentazione (per circa 1.500 metri quadrati secondo quanto accertato dal Nucleo Carabinieri) ulteriore rispetto a quella di cui al progetto del 14 luglio 2020 (mai formalmente verificato e validato dalla Regione Lazio). E così sostiene il Comune che sarebbe stata elusa l'autorizzazione regionale con il ripristino di fatto del progetto originario, approvato dalla Regione con prescrizioni (tra le quali: a) Esclusione della superficie pavimentata dall'area sottostante all'elettrodotto; b) ridurre l'intera superficie di stoccaggio (detratta della parte di cui al precedente punto a) di una percentuale pari alla maggiore quota che viene chiesto di raggiungere, pertanto una riduzione corrispondente alla minor superficie atta a garantire il medesimo volume con una maggiorazione dell'altezza da 2,5 a 4 metri).

Peraltro assume il Comune che non potrebbe sostenersi l'avvenuto tacito assenso della Regione alla deroga delle prescrizioni in quanto in occasione del sopralluogo del 16 dicembre 2020, la Regione stessa con nota 21 dicembre 2020, n. 1112844, avrebbe formalmente contestato alla società le difformità dal titolo autorizzativo DD n. G7906 del 6 luglio

2020, esternando la volontà di non autorizzare varianti, ritenendole, pertanto, illegittime e sanzionabili.

1.1.A fronte delle eccezioni sollevate dalla società e della posizione inerte e ambigua della Regione, il Comune ha manifestato l'interesse a fare accertare dal Tribunale che le opere realizzate in difformità non trovano titolo della DD n.G7906 del 6 luglio 2020, né in successivi atti regionali, né tantomeno nel comportamento silente della Regione e, pertanto, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. deducendo:

1-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 NONIES, 29 DECIES E QUATERDECIES D.LGS. 152 DEL 2006. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 19 L. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.: tenuto conto dell'obbligo in capo alla Regione di vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella D.D. n. G07906 del 6 luglio 2020 e di opporsi a modifiche tese ad eluderle, sarebbe illegittima l'inerzia della Regione stessa nell'irrogare le sanzioni dopo aver comunicato con nota del 21 dicembre 2020, n. 1112844 alla Procura della Repubblica di Latina la difformità delle opere rispetto al progetto approvato. La Regione avrebbe dovuto dare seguito all'attività di controllo e procedere con gli atti obbligatori di cui all'art. 29 decies e con le sanzioni di cui al successivo art. 29 quaterdecies del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la maggiore pavimentazione e le altre eventuali difformità sarebbero violative delle prescrizioni contenute nella DD n. G07906/2020.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 15-18 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2008, n. 15 E DEGLI ARTT. 29 NONIES, 29 DECIES E 29 QUATORDECIES E 191 D.LGS. 152 DEL 2006. VIOLAZIONE DELL'ART. 19 L. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA N. Z00022 DEL 1° APRILE 2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: non potrebbe sostenersi la legittimità di tali difformità (o la sanatoria) come ritenuto dalla società RIDA Ambiente srl in quanto i lavori, risalenti al 2020, non troverebbero titolo nella SCIA del 10 aprile 2020 né risulterebbero sanati dal silenzio assenso del 2021. Con ordinanza n. Z00022 del 1° aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale, valida esclusivamente «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale», risulterebbe prevista la possibilità per i singoli impianti di aumentare per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza lo stoccaggio di rifiuti in D15 o in R13 del 30%, nonché di giovare di altre deroghe ai quantitativi previsti per il deposito temporaneo e ai tempi di permanenza dei rifiuti. Con nota la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, area autorizzazione integrate ambientali, prot. U.0379179 del 27 aprile 2020, aveva precisato che la SCIA presentata *“non determina variazione urbanistica né legittima la realizzazione delle opere indicate per le quali si chiede di presentare regolare istanza ai sensi dell'art. 29 nonies dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006”*. Neppure potrebbe prospettarsi ipotesi di silenzio assenso sulla comunicazione della società del 9 ottobre 2020, n. 992B, come sostiene la controinteressata, invocando l'art. 29 nonies, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006 in quanto tale fattispecie riguarderebbe le modifiche marginali, invece la modifica asseritamente proposta dalla società avrebbe determinato la violazione della rilevante prescrizione contenuta nell'autorizzazione regionale che, in quanto tale, rappresenterebbe la condizione stessa del rilascio del titolo.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 15-18 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2008, n. 15 E 29 DECIES E 29 QUATORDECIES D.LGS. 152 DEL 2006: i lavori realizzati dovrebbero essere dichiarati difformi dal titolo autorizzativo di cui alla D.D. n. G07906 del 6 luglio 2020, con il rilascio dell'area di 1.500 metri quadrati, libera e permeabile, anche per ragioni idrogeologiche, secondo le esplicite prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Il Comune ha quindi concluso - previa istruttoria anche con verifica per accertare le violazioni della D.D. n. G07906 del 6 luglio 2020 e del progetto approvato, specificandone le difformità – chiedendo: a) l'accertamento dell'illiceità della pavimentazione in cemento armato per una superficie stimata di 1.500 mq realizzata nella nuova area di stoccaggio sita in Aprilia in difformità alla D.D. n. G07906 6 luglio 2020; b) l'accertamento dell'illegittima inerzia della regione per mancato esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi connessi al rispetto dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. G07906 6 luglio 2020; c) di volere ordinare alla Regione di adottare tutti i provvedimenti di legge in relazione alla repressione delle difformità riscontrate nell'impianto de quo; d) di nominare, sin d'ora, un commissario ad acta, nel caso di infruttuoso decorso del termine concesso.

2.. Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e la società RIDA Ambiente srl con comparsa di stile.

3. La società RIDA Ambiente srl ha depositato documentazione relativa al procedimento e memoria difensiva con la quale dopo aver illustrato i fatti in causa ha rilevato la legittimità della determinazione regionale n. G07906/2020 recante l'approvazione di un'istanza di modifica non sostanziale per la realizzazione di un intervento volto a evitare il blocco dell'impianto di RIDA, con conseguenze derivanti sul settore della gestione dei rifiuti solidi urbani nella Regione Lazio; tale modifica non determinerebbe alcun sensibile impatto sull'ambiente, rimanendo immutati la tipologia e i quantitativi di rifiuti (in ingresso e in uscita dall'impianto), il trattamento operato sui rifiuti, le immissioni derivanti. Peraltro assume la controinteressata che la legittimità della predetta determinazione regionale risulterebbe confermata dall'ordinanza n. 7123 del 18.11.2021 che ha respinto l'istanza cautelare proposta dal Comune con il ricorso RG n.7737/2020 avverso il provvedimento autorizzatorio, ordinanza confermata dal Consiglio di Stato (sezione IV, n. 374 del 19.01.2021) che ha rigettato l'appello cautelare proposto dal Comune. Secondo la società non vi sarebbe alcuna inerzia della Regione, come dimostrato dalla stessa documentazione prodotta da parte ricorrente, risultando avviato un complesso procedimento volto ad accertare la sussistenza delle pretese irregolarità, nel corso del quale, peraltro, la società RIDA Ambiente srl avrebbe

dimostrato la piena correttezza del proprio operato. Per le criticità di natura geologica emerse in fase esecutiva, con necessità di realizzare alcune parti della nuova area di stoccaggio in modo diverso da quanto autorizzato, la società avrebbe presentato alla Regione, in data 9.10.2020, una richiesta di variante e la Regione, in data 7.12.2020, avrebbe subordinato il rilascio dell'autorizzazione in variante al rilascio, da parte della Provincia di Latina, dell'autorizzazione idraulica. Nelle more del rilascio di tale autorizzazione in variante, la società avrebbe comunque continuato le lavorazioni, limitandosi a completare la realizzazione della parte di piazzale non modificativa rispetto al titolo autorizzatorio in suo possesso e parallelamente la Regione, a seguito di un sopralluogo avrebbe disposto la sospensione dei lavori per alcune delle lavorazioni già realizzate ritenute difformi dal contenuto dell'autorizzazione. La società avrebbe ottemperato, ottenendo nel frattempo l'autorizzazione idraulica in data 5.07.2021, quindi la società avrebbe sollecitato la Regione a esprimersi sulla richiesta di variante. La Regione avviato il relativo procedimento avrebbe condotto proprie verifiche e valutazioni, i cui esiti iniziali sarebbero peraltro stati contestati dalla società RIDA. La Regione, quindi, con nota prot. 663535 del 30.07.2021, trasmessa per conoscenza anche al Comune, avrebbe chiesto al Nucleo investigativo di Polizia ambientale ("NIPAAF") dei Carabinieri di svolgere ulteriori accertamenti. Successivamente, avendo la Regione avviato, su richiesta della società RIDA Ambiente srl, un procedimento di complessivo riesame dell'A.I.A., avrebbe altresì disposto che nell'ambito di tale procedimento – del cui avvio sarebbe stato notiziato anche il Comune ricorrente – *«verranno valutate le seguenti ulteriori richieste pervenute dalla società Rida Ambiente s.r.l.»*, tra cui quelle relative alla variante della nuova area di stoccaggio (v. la nota prot. 991102 del 30.11.2021, nonché la nota prot. 991151 del 30.11.2021). Pertanto la controinteressata ha concluso sulla infondatezza della domanda del Comune ricorrente non sussistendo l'inerzia da parte della Regione e la mancata conclusione del predetto procedimento escluderebbe l'avvenuto accertamento di alcuna irregolarità, con il derivante obbligo di irrogare le relative sanzioni.

4. Il Comune ricorrente ha replicato alla memoria insistendo sulle proprie posizioni riguardo alla inerzia della Regione in quanto oggetto della verifica sarebbero i lavori già eseguiti, con accertamento in sede di sopralluogo congiunto, e non le eventuali future varianti da proporre.

5. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio in resistenza opponendosi all'accoglimento del ricorso in quanto la vigilanza e il rispetto di quanto indicato con la D.D. n. G07906 del 06/07/2020 sarebbe ben rappresentato nella nota della Regione Lazio prot. n. 642642 del 23/07/2021, di risposta ad una nota della società RIDA Ambiente s.r.l. prot. n. 388B del 05/07/2021, con la quale sarebbe stato negato il rilascio del nulla osta richiesto, alla luce in particolare della diffida regionale prot. n. 2734 del 04/01/2021, nonché nella successiva nota prot. n. 663535 del 30/07/2021 inviata alla Regione Carabinieri Forestale Lazio, al fine di avere informazioni aggiuntive sulla realizzazione di circa 1500 mq di piazzale pavimentato in difformità all'autorizzazione, per rispondere all'ulteriore riscontro della società RIDA Ambiente s.r.l. prot. n. 476B del 26/07/2021. La Regione riferisce di dimostrare il comportamento non inerte in quanto dopo aver preso atto delle informazioni avute dalla Regione Carabinieri Forestale Lazio con nota prot. n. 7786 del 07/10/2021, acquisita al prot. n. 805348 del 08/10/2021 e a seguito dell'ulteriore sollecito ad adempiere della società prot. n. 792B del 12/11/2021 avrebbe effettuato un incontro con la società in data 25/11/2021 e, successivamente, avrebbe riscontrato le richieste della società stessa non autorizzando la richiesta di completamento/ampliamento della pavimentazione rinviando le valutazioni, in assenza di motivi di urgenza rappresentati dalla società, al procedimento di riesame dell'A.I.A. avviato con la successiva nota prot. n. 991102 del 30/11/2021 e tutt'ora non completato. La Regione ha quindi concluso che nell'ambito di tale procedimento AIA, con la partecipazione anche degli Enti interessati, compreso il Comune di Aprilia, si potranno valutare compiutamente le problematiche riportate dalla Società riguardo alla necessità dell'ampliamento/completamento della suddetta pavimentazione, comunque non necessaria ai fini dello stoccaggio autorizzato.

Alla Camera di consiglio del 14 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. La controversa vicenda verte sulla domanda, ex art. 117 cpa, del Comune di Aprilia (LT) per l'accertamento del silenzio-rifiuto della Regione Lazio in merito alla vigilanza e repressione sul rispetto delle prescrizioni contenute nella D.D. n. G07906 del 6 luglio 2020, così come sollecitati anche con nota comunale del 31 marzo 2021, n. 32604. In particolare il Comune ha chiesto: a) l'accertamento dell'illiceità della pavimentazione in cemento armato per una superficie stimata di 1.500 mq realizzata nella nuova area di stoccaggio sita in Aprilia in difformità alla D.D. n. G07906 del 6 luglio 2020; b) l'accertamento dell'illegittima inerzia della Regione per mancato esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi connessi al rispetto dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. G07906 del 6 luglio 2020; c) di volere ordinare alla Regione di adottare tutti i provvedimenti di legge in relazione alla repressione delle difformità riscontrate nell'impianto de quo, con nomina di un commissario ad acta, nel caso di infruttuoso decorso del termine concesso.

2. Il Collegio ai fini dell'inquadramento della domanda nel richiamare gli articolati fatti della vicenda, come rappresentati e documentati in atti, rileva che:

1- con determinazione regionale del 6 luglio 2020 n. G07906 sull'istanza della società RIDA Ambiente srl di modifica non sostanziale alla determinazione B0322 del 9/2/2009 e successive varianti - nell'area dell'impianto della società sito nel Comune di Aprilia (LT) con variante urbanistica per la necessità urgente di ampliamento degli stoccaggi a causa

dell'impossibilità di esportazione causata dalla Pandemia da Covid-19 - la Regione, pur prendendo atto dei dissensi del Comune sull'ampliamento dell'insediamento della Società nonché a qualsiasi variante urbanistica volta a sottrarre al territorio ulteriore terreno agricolo, e valutata l'importanza di poter garantire la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, allo stato, con l'impianto in questione (unico impianto autorizzato per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato con presenza di frazione organica dell'ATO di Latina) ha ritenuto, previa istruttoria e conferenza di servizi con gli Enti interessati, di poter assentire alla variante sostanziale, approvandola parzialmente, con la previsione di specifiche prescrizioni espressamente stabilite, rilevando altresì che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. n.152/2006, ritenendo di dover fare riferimento alla specifica disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale per quanto attiene la richiesta di variante non sostanziale *de quo* e quindi dando atto che l'AIA rilasciata con Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 successive modifiche ed integrazioni, sarà aggiornata secondo le planimetrie definitive che saranno presentate dalla società nei tempi espressamente indicati;

2- va dato atto che il Comune di Aprilia ha proposto avverso la predetta determinazione regionale il ricorso RG n.7737/2020, la cui istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 7123 del 18.11.2021 (sul rilievo che trattasi di una variante non sostanziale, non incidendo l'aumento degli stoccaggi, sui valori di soglia di cui all'allegato VIII, non determinante alcun significativo impatto ambientale) e anche l'appello cautelare proposto dal Comune è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza Sez.IV, n. 374 del 19.01.2021;

3- è stato effettuato il sopralluogo di verifica del 16/12/2020 convocato dal Comune di Aprilia presso l'area del cantiere recanti le seguenti verbalizzazioni: *“il rappresentante regionale e i tecnici del Comune concordano nel rilevare una difformità parziale rispetto al progetto assentito, relativamente alla superficie pavimentata”* evidenziando i difensori della società che *“i lavori ancora in corso e non è stata presentata né il fine lavori né il collaudo delle opere. Pertanto si riservano di produrre ogni opportuna documentazione e fornire ogni necessario chiarimento”*;

4- con nota in data 21.12.2020, prot. 1112844, la Regione Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti ha comunicato alla Procura della Repubblica di Latina l'esito del sopralluogo in data 16 dicembre 2020, a seguito della convocazione del Comune di Aprilia, svolto presso gli impianti di Rida Ambiente srl per la verifica dello stato dei lavori di cui alla determinazione G07906 del 6/7/2020, segnalando la difformità rispetto al progetto approvato e la non conclusione dei lavori;

5-con la nota in data 4.1.2021, n. 2734 la Regione Lazio Direzione ciclo Rifiuti ha diffidato la società all'esito del sopralluogo e della rilevata difformità parziale rispetto al progetto approvato a completare tali lavori in difformità fino all'espressione della Provincia di Latina prima e poi della stessa Direzione e ad interrompere le lavorazioni non espressamente assentite;

6- con la nota prot. 12677/2021 del 3.2.2021 il Comune ha chiesto *“in riferimento all'impianto in oggetto, facendo seguito alla Determinazione regionale del 06 luglio 2020 n. G07906, nonché all'esito del sopralluogo congiunto effettuato presso lo stesso in data 16 dicembre 2020, .....di conoscere le determinazioni assunte da codesta spettabile Direzione Regionale, in qualità di responsabile del procedimento, a seguito delle risultanze del citato sopralluogo”*, rilevando il Comune di aver appreso dal gestore RIDA Ambiente srl che lo stesso ha presentato presso la Direzione regionale documentazione inerente la comunicazione di parziale fine lavori e relativo certificato di collaudo, chiedendo pertanto la messa a disposizione di tale documentazione tecnica e dei relativi elaborati grafici;

7- con nota 31 marzo 2021, n. 32604 il Comune ha sollecitato altresì alla Regione il riscontro della predetta nota *“viste le risultanze del sopralluogo congiunto effettuato presso l'impianto in data 16 dicembre 2020 nel corso del quale veniva rilevata “una difformità parziale rispetto al progetto assentito”, questo Ufficio ha chiesto all'area regionale competente in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali di “[...] conoscere le determinazioni assunte da codesta spettabile Direzione Regionale, in qualità di responsabile del procedimento, a seguito delle risultanze del citato sopralluogo. [...]”*. Si chiedeva altresì la trasmissione della documentazione tecnica ed elaborati grafici trasmessi dalla Soc. *“RIDA Ambiente S.r.l.”* inerente la comunicazione parziale di fine lavori e relativo certificato di collaudo”;

8- con la nota della Regione - Direzione Capitale Naturale Parchi e aree protette del 23.7.2021, prot. n. 642642 inviata alla società RIDA Ambiente srl, alla Regione Direzione Ciclo Rifiuti, al Comune di Aprilia, alla Provincia di Latina, alla Procura della Repubblica Latina, alla Regione Carabinieri Forestale Lazio, sul sollecito formalizzazione presa atto della variante in corso d'opera inviata dalla società è stato precisato che: *“la scrivente non può prendere atto della modifica in corso d'opera di cui alla nota prot. n. 992b del 09/10/2020 realizzata in difformità a quanto autorizzato e soprattutto antecedentemente all'ottenimento del dovuto parere ai fini idraulici del competente ufficio della Provincia di Latina, in palese contrasto a quanto diffidato con la nota prot. n. 2734 del 04/01/2021, né risulta formatosi il silenzio-assenso di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 per la medesima eventualità come indicato da Codesta Società alla luce della suddetta diffida inviata in data 04/01/2021. La scrivente viene inviata inoltre all'Area Vigilanza urbanistico-edilizia della Regione Lazio e al Nucleo investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, nonché ne viene data notizia anche all'Autorità Giudiziaria alla luce di quanto evidenziato nella nota prot. n. 4568 del 01/06/2021 (acquisita anche al prot. regionale n. 487799 del 01/06/2021)”*;

9- con nota la società RIDA Ambiente srl prot. n. 476B del 26.7.2021 inviata alla Regione Direzione Parchi epc alla

Regione Direzione Ciclo Rifiuti, al Comune di Aprilia, alla Provincia di Latina, alla Procura della Repubblica Latina, alla Regione Carabinieri Forestale Lazio, ha invitato a provvedere al nulla osta rilevando l'intervenuto parere favorevole della Provincia di Latina con nota prot. 25829 del 05/07/2021, potendo quindi la Regione Direzione parchi sciogliere la riserva *"Alla luce delle obiettive risultanze, e dei chiarimenti forniti, codesta Amministrazione è dunque invitata a concludere il procedimento e a provvedere espressamente al rilascio del nulla osta richiesto, in coerenza con le condizioni che essa stessa aveva stabilito. Ovviamente, codesta Amministrazione potrà poi verificare in sede di collaudo la perfetta corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato"*;

10-con nota prot. n. 663535 del 30.7.2021 la Regione Direzione Parchi, inviata alla Regione Carabinieri Forestale Lazio epc alla Regione Direzione Ciclo Rifiuti, al Comune di Aprilia, alla Provincia di Latina, alla Procura della Repubblica Latina, alla Regione Carabinieri Forestale Lazio, al Comune, alla Provincia, alla società RIDA Ambiente srl, ha chiesto informazioni aggiuntive sugli esiti dei sopralluoghi (in particolare, se i lavori effettuati nelle aree previste da non pavimentare nella planimetria (elaborato 6) rilevati nei sopralluoghi di aprile in difformità a quanto autorizzato, risultavano: • in esecuzione durante il sopralluogo; • completati rispetto alle aree complessive indicate in planimetria (elaborato 6) con la numerazione 1 e 2; • diversamente completati tra il primo e il secondo sopralluogo effettuato ovvero in altri eventuali ulteriori sopralluoghi effettuati; • se risultano ulteriori difformità rilevate da Codesto Nucleo Investigativo all'atto dei sopralluoghi medesimi);

11- in riscontro alla nota sopraindicata la Regione Carabinieri Forestale Lazio con nota prot. 7786 del 7.10.2021 ha comunicato che *"...non si sono riscontrate ulteriori difformità rispetto a quelle già rilevate e debitamente comunicate"*;

12- con nota prot.n. 940441 del 17.11.2021 la Regione Direzione regionale Ambiente ha convocato apposita riunione, a seguito delle istanze della società riguardo ad un incontro, alla luce di ragioni di urgenza (stoccaggi pressoché in fase di esaurimento), per sottoporre tali ragioni e dirimere le questioni relative già oggetto di scambi di note tra la Società e la stessa Autorità Competente;

13- con nota prot.991151 del 30.11.2021 la Regione Direzione regionale Ambiente, inviata alla società interessata, alla Provincia di Latina, al Comune di Aprilia, alla ARPALazio, alla Regione Carabinieri Forestale Lazio e alla Regione Ciclo Rifiuti, ha riscontrato le richieste della società non autorizzando la richiesta di completamento/ampliamento della pavimentazione, trattandosi *"di aree di piazzale, utilizzate come stoccaggio provvisorio nelle more della realizzazione della restante parte del piazzale, ma dove non sono consentiti stoccaggi in fase definitiva"*, precisando che *"L'area, dunque, anche laddove venisse pavimentata non potrebbe essere utilizzata per stoccaggio e, pertanto, non se ne ravvisa l'urgenza rappresentata nella nota prot. n. 388B del 05/07/2021, successivamente sollecitata con nota prot. n. 785B del 05/11/2021 e nota prot. n. 792B del 12/11/2021, legata a carenze relative alla disponibilità di aree e/o quantitativi di stoccaggio in fase di esaurimento"*; con il rilievo che *"Su tale completamento del piazzale, come noto a Codesta Società, vi sono stati diversi approfondimenti e scambi di note tra Codesta Società, le strutture regionali, il Comune di Aprilia, oltre sopralluoghi da parte del N.I.P.A.F.F. relativamente all'avvenuta parziale realizzazione in difformità edilizia delle suddette aree prima del necessario parere ai fini idraulici della Provincia di Latina (cfr. note della scrivente prot. n. 2731 del 04/01/2021, prot. n. 642642 del 23/07/2021 e prot. n. 663535 del 30/07/2021)"*; concludendo così la Regione: *"preso atto dell'autorizzazione/concessione ai soli fini idraulici per lo scarico idrico ottenuto dalla Provincia di Latina con nota prot. n. 25829 del 05/07/2021 (comunque necessaria anche per la restante parte del piazzale collaudata e in esercizio), ritiene per quanto su detto di poter compiutamente valutare la richiesta relativa al completamento della pavimentazione (non vincolante per l'attività di stoccaggio autorizzata a Codesta Società ma finalizzata esclusivamente ad una migliore gestione del piazzale al fine di evitare problematiche, mai comunque verificatesi in circa un anno di messa in esercizio del piazzale autorizzato con la Determinazione n. G07906/2020 e degli annessi stoccaggi), nell'ambito del suddetto procedimento di riesame dell'A.I.A. che come già detto, la scrivente con separata nota si accinge ad avviare. Nell'ambito del procedimento si potranno valutare compiutamente le problematiche riportate da Codesta Società che necessiterebbero il completamento della suddetta pavimentazione, comunque non necessaria ai fini dello stoccaggio autorizzato"*.

7. Alla luce di quanto rilevato risulta dimostrata la vigenza in capo alla società titolare dell'impianto del provvedimento autorizzativo di cui alla Determinazione n. G07906/2020 di modifica non sostanziale per l'intervento, con specifiche prescrizioni e con la previsione dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle planimetrie definitive.

In particolare in relazione alle note del Comune ricorrente (prot. 12677/2021 del 3.2.2021 e del 31 marzo 2021, n. 32604) - con cui ha chiesto alla Direzione regionale in riferimento all'impianto in questione, facendo seguito alla Determinazione regionale del 06 luglio 2020 n. G07906, nonché all'esito del sopralluogo congiunto effettuato presso lo stesso in data 16 dicembre 2020, di conoscere le determinazioni assunte dalla Regione, in qualità di responsabile del procedimento, in relazione alle risultanze del citato sopralluogo, rilevata la difformità parziale rispetto al progetto assentito - va rilevato che dalla descritta sequenza dei fatti e degli atti intervenuti, come sopra indicati, la Regione ha fornito dimostrazione di aver svolto l'attività di vigilanza e controllo in relazione alle prescrizioni contenute nella predetta Determinazione n. G07906/2020.

Ed infatti la Regione dopo aver segnalato l'esito del sopralluogo alla Procura della Repubblica di Latina con nota in data 21.12.2020, prot. 1112844, la stessa Regione Direzione Ciclo Rifiuti con la nota 4.1.2021, n. 2734 ha diffidato la società

all'esito del sopralluogo a completare i lavori in difformità fino all'espressione della Provincia di Latina e comunque ad interrompere le lavorazioni non espressamente assentite.

Inoltre con la nota della Regione - Direzione Capitale Naturale Parchi e aree protette del 23.7.2021 prot. n. 642642 (sub 8) inviata per conoscenza anche al Comune, è stato negato il nulla osta/ presa d'atto della modifica in corso d'opera chiesto dalla società, tenuto conto della diffida regionale al completamento dei lavori e ad interrompere le lavorazioni non assentite di cui alla nota della Regione Direzione Ciclo Rifiuti del 4.1.2021.

Il Comune è stato destinatario, per conoscenza, anche della successiva nota prot. n. 663535 del 30.7.2021 con cui la Regione Direzione Parchi ha chiesto ai Carabinieri Forestale Lazio informazioni aggiuntive sugli esiti dei sopralluoghi in relazione alle difformità rilevate.

Risulta che la Regione dopo aver preso atto delle informazioni da parte della Regione Forestale Lazio (prot. 7786 del 7.10.2021), ha convocato la società in data 25.11.2021 per la prospettata urgenza per dirimere le questioni già oggetto delle precedenti note (convocazione con nota prot.n. 940441 del 17.11.2021) e poi con nota in data 30.11.2021 prot. n. 991151 (sub 13 - inviata per conoscenza anche al Comune) ha riscontrato le istanze della società non autorizzando la richiesta di completamento/ampliamento della pavimentazione, riguardante gli aspetti della difformità, trattandosi *“di aree di piazzale, utilizzate come stoccaggio provvisorio nelle more della realizzazione della restante parte del piazzale, ma dove non sono consentiti stoccaggi in fase definitiva”*, precisando che *“l'area, dunque, anche laddove venisse pavimentata non potrebbe essere utilizzata per stoccaggio”* e preso atto dell'autorizzazione/concessione ai soli fini idraulici per lo scarico idrico ottenuto dalla Provincia di Latina con nota prot. n. 25829 del 05/07/2021, ritenendo di poter compiutamente valutare la richiesta relativa al completamento della pavimentazione, non vincolante per l'attività di stoccaggio autorizzata, con la Determinazione n. G07906/2020 e degli annessi stoccaggi, nell'ambito procedimento di riesame dell'A.I.A., avviato e non concluso, con la partecipazione degli enti interessati, tra i quali il Comune.

8. Da ciò depone quindi che l'Amministrazione dopo la determinazione di autorizzazione e le ulteriori richieste della società, ha partecipato al sopralluogo e a seguito di ciò ha anche coinvolto gli altri Enti ed Autorità, per la rispettiva conoscenza e competenza, tra cui il Comune ricorrente, attivandosi nel procedimento non autorizzando la richiesta della società di completamento/ampliamento della pavimentazione e contestando il silenzio-assenso (nota prot. n. 642642 del 23.7.2021), come asserito dalla società (nota prot.388B del 5.7.2021).

In relazione a ciò rileva il Collegio che nel caso oggetto del presente ricorso sul silenzio - inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 c.p.a., l'interesse a ricorrere nei confronti dell'Amministrazione sorge, com'è noto, quando essa si sia resa inadempiente, restando inerte ad un obbligo di provvedere. Il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta sul piano processuale lo strumento rimediabile per la violazione della regola dell'obbligo di agire di cui all'art. 2, della l. n. 241 del 1990 e la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia.

Nella specie, dai descritti atti, non può rinvenirsi il contestato silenzio procedimentale della Regione risultando dimostrato un comportamento dell'Amministrazione regionale volto al controllo sulla autorizzazione rilasciata avuto riguardo alle diffide dalla stessa intimata alla società, alla attività interlocutoria con le altre Autorità coinvolte e alla esplicita determinazione di subordinare le richieste di ampliamento/modifica del piazzale autorizzato all'esito del procedimento in corso dell'AIA di riesame, con la partecipazione anche degli Enti interessati e coinvolti per competenza, tra i quali anche il Comune.

9. Alla stregua di quanto precede, pertanto, il ricorso è infondato e va respinto.

Le circostanze connotanti la controversia e la particolarità della materia giustificano comunque la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

(Omissis)